

SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XVII LEGISLATURA ——

N. **1547**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori BUEMI

——
Elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
mediante sorteggio

——
**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA il 30 giugno 2014;
annunciato nella seduta pom. n. 272 del 1 luglio 2014**

(Bozza in corso di stampa)

ONOREVOLI SENATORI. - Le gravissime deformazioni correntizie dei vari sistemi elettorali avvicendatisi, per l'organo di autogoverno dei magistrati, si sormontano soltanto con una riforma radicale: il ricorso al sorteggio tra i candidati appartenenti all'ordine giudiziario.

Rilanciata da un fortunato articolo di MicroMega (C. Vulpio, *Il sinedrio del Csm e il sorteggio della Serenissima*, 28 agosto 2009), questa proposta si scontra con l'attuale testo dell'articolo 104 Cost., che al quarto comma, parla di "componenti ... eletti": questo ha fatto escludere, a parte della dottrina (Tinti, *Csm: il sorteggio incostituzionale che vuole Alfano*, 6 aprile 2010, in *Fatto quotidiano*; Pavich, *Riforma del Csm, il Pdl si spacca sul sorteggio dei togati*, in *ItaliaOggi*, 11 agosto 2009), la praticabilità di una soluzione di questo tipo. Eppure, l'argomento testuale può essere superato con una revisione costituzionale, nell'ambito della quale procedere anche all'unità della giurisdizione mediante la progressiva associazione al CSM di tutte le altre magistrature assunte per concorso: ciò consentirebbe anche di superare la polverizzazione delle giurisprudenze disciplinari nei vari consigli di giustizia delle magistrature speciali, che non garantiscono un'unità di indirizzo in tema deontologico soltanto tendenziale e che rappresentano un serio argomento di dibattito dottrinario (v. Giuseppe Campanelli, *Indipendenza, imparzialità e responsabilità dei giudici speciali*, Pisa University Press, 2013).

Quanto ai prerequisiti del sorteggio, essi (articolo 2) garantiranno la vera imparzialità dell'organo, sventando i pericoli di prevalenza di una componente su tutte le altre (e, all'interno di quella ordinaria, impedendo al pubblico ministero di prevalere). L'elettorato passivo è delimitato solo dall'anzianità di servizio e dall'assenza di demerito: questo è indicato dall'essere stato assoggettato a sanzione disciplinare nel precedente decennio, ovvero dall'aver dato luogo - nell'esercizio della funzione giurisdizionale - ad un danno, risarcito dallo Stato, per dolo o colpa grave.

Disegno di legge costituzionale

Articolo 1

(Modificazioni dell'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Gli altri componenti sono, in un numero di seggi fissato per legge e comunque non inferiore a diciotto:

- a) per un terzo tratti a sorte tra tutti i magistrati ordinari in servizio, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti con legge costituzionale;
- b) per un terzo tratti a sorte tra tutti i magistrati amministrativi, contabili, tributari e militari, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti con legge costituzionale;
- c) per un terzo tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice della Corte costituzionale, redatto con le modalità stabilite con legge costituzionale.”

Articolo 2

(Modalità e requisiti per il sorteggio)

1. I magistrati che concorrono al sorteggio di cui all'articolo 104, quarto comma, lettere a) e b) della Costituzione:

- a) sono entrati nella carriera mediante concorso;
- b) hanno almeno 5 anni di anzianità di servizio, nei quali non sono conteggiati i collocamenti fuori ruolo, le aspettative e gli altri periodi di mancato esercizio della funzione giurisdizionale;
- c) non sono destinatari, nei precedenti dieci anni, di alcuna sanzione disciplinare irrogata con provvedimento definitivo o non altrimenti impugnabile;
- d) non hanno emesso atti o provvedimenti da cui sia derivato un danno ingiusto, per dolo o colpa grave, ad un cittadino che abbia promosso l'azione diretta contro lo Stato, quando essa abbia dato luogo a rivalsa nei confronti del magistrato.

2. Il sorteggio di cui all'articolo 104, quarto comma, lettera a) della Costituzione non può dar luogo alla nomina di più di tre magistrati con funzioni requirenti.

3. Il sorteggio di cui all'articolo 104, quarto comma, lettera b) della Costituzione:

- a) non può dar luogo alla nomina di più di un magistrato militare;
- b) non può dar luogo alla nomina di meno di un magistrato tributario;
- c) non può dar luogo alla nomina di meno di due magistrati contabili;
- d) non può dar luogo alla nomina di meno di due magistrati dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato.

4. L'elenco di cui all'articolo 104, quarto comma, lettere c) della Costituzione è compilato, con le stesse modalità di cui all'articolo 135 settimo comma della Costituzione, dal Parlamento in seduta comune. Esso vi procede ogni nove anni mediante elezione di un numero di cittadini almeno 10 volte superiore al numero di seggi vacanti.”